



COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 2 del 13 novembre 2012

Riunione dell'8.11.2012

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Massimo Vergara Caffarelli.

CAF 2 /2012/13 - Appello dell'atleta Viola Lucarelli avverso la delibera della CTA affissa in data 5.10.2012 (diniego dello scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Life Club Volley).

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udite le parti e i Difensori all'udienza di discussione

PREMESSO CHE

- con la decisione impugnata, la CTA ha negato lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Life Club Volley richiesto dall'atleta Viola Lucarelli per giusta causa imputabile al sodalizio (cfr. la lettera di messa in mora datata 30.7.2012) “... considerato ed appurato che la società ha ceduto il titolo di B2/F e che non ha un titolo sportivo per la partecipazione ad un campionato adeguato alla mia crescita tecnica”
- essa infatti, premesso di essere stata ceduta in prestito a A.S.D. Volley Cecina quando Life Club Volley militava in serie B2/F, sia con la lettera di messa in mora sia in sede di ricorso aveva dedotto di aver preso parte col Volley Cecina al Campionato di serie C/F, ottenendo la promozione in serie B2/F
- successivamente, tuttavia, Life Club Volley aveva rinunciato al Campionato di serie B2/F ed era retrocessa in serie D/F, così determinando una “decrescita tecnica” tale, ad avviso della Lucarelli (come ribadito con lettera raccomandata a.r. datata 18.8.2012, allegata sub 8 alla memoria in primo grado di Life Club Volley) da giustificare lo svincolo che espressamente chiedeva “... per poter giocare in un campionato adeguato alle mie capacità ed aspirazioni di crescita come atleta” nonché per il disinteresse mostrato dalla società “... verso di me sia come atleta che come persona”
- viceversa la CTA - ritenuto insussistente il dedotto “disinteresse” alla luce delle evidenze acquisite - ha concluso per il rigetto del ricorso, così motivando:”... perché possa a buon diritto parlarsi di “decrescita tecnica”



come motivo abilitante lo svincolo per giusta causa, debbono contemporaneamente verificarsi due presupposti uno di natura oggettiva e l'altro soggettivo. Il primo che il sodalizio abbia militato in una serie superiore e per propria deliberata scelta abbia rinunciato al diritto di proseguire l'attività in quella serie "decrescendo" di almeno due livelli rispetto all'iniziale; il secondo che l'atleta abbia militato nella serie superiore di almeno due livelli rispetto a quella di destinazione. Nel caso di specie se per un verso è vero che il Life Club Volley è volontariamente disceso dalla B/2F alla D è anche vero che la ragazza aveva partecipato per gli anni in prestito ai campionati di serie C/F, sicché (come da costante orientamento di questa Commissione) non vi sarebbe il duplice salto in decrescita dell'atleta, con l'ovvia conseguenza che la domanda non appare fondata e come tale dovrà essere respinta"

- interpone ora appello la Lucarelli deducendo:
 - a) di avere agito ex art. art. 34 n. 3 lettera b) RAT (in base al quale la cessione del titolo e la rinuncia all'iscrizione a un campionato da parte dell'associato vincolante determinano in automatico lo scioglimento coattivo del vincolo) e non ex artt. artt. 34 n. 3 lett. a) e 35 R.A.T. ovvero per giusta causa addebitabile al sodalizio (nella specie per "decrescita tecnica")
 - b) che l'istituto stesso del vincolo sportivo si porrebbe in aperta violazione di principi e norme comunitarie e statuali, anche di rango costituzionale
- va innanzitutto disatteso il motivo di appello sub b), richiamando in proposito la giurisprudenza costante degli Organi di giustizia FIPAV e, in particolare, quella di questa Commissione (cfr. per tutte CAF C.U. n. 41 del 12 maggio 2007)
- anche nel resto la decisione impugnata merita conferma - in quanto sostanzialmente corretta - sia pure con le precisazioni che seguono
- è noto infatti che la CTA, con numerose decisioni conformi, ha da tempo affermato il principio in base al quale l'automatico scioglimento del vincolo ex art. 34 n. 3 lett. b) R.A.T. compete unicamente all'atleta che, nella stagione sportiva precedente, abbia preso parte al Campionato nelle fila della società vincolante (poi risultata cedente o rinunziataria) mentre analogo diritto non spetta a chi nello stesso periodo, come la Lucarelli, abbia militato - anche in prestito - in altro sodalizio; il tutto sempre che, scaduto il prestito, la società vincolante (per effetto della cessione del titolo sportivo o per rinunzia) non finisca per essere iscritta a un Campionato di livello inferiore, tale da consentire all'atleta di rientro - per rapporto alla Serie in cui quest'ultimo aveva militato nella precedente annata sportiva - di richiedere ed ottenere lo svincolo coattivo (non già per le ragioni di cui all'art. 34 n. 3 lett. b) R.A.T., ma) per giusta causa, determinata da "decrescita tecnica"
- legittimamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto che la Lucarelli (reduce dall'aver disputato con altro sodalizio il Campionato di Serie C/F) avesse effettivamente dato corso all'azione per giusta causa nel senso anzidetto - e, dunque, senza far leva sull'art. 34 n. 3 lett. b) R.A.T. ma sul combinato disposto degli artt. 34 n. 3 lett. a) e 35 R.A.T. - incorrendo così



tuttavia nel rilievo della mancanza del requisito soggettivo del duplice salto in decrescita; rilievo che la CAF – in assenza di contestazioni sul punto da parte dell'odierna appellante – non può che condividere e fare proprio.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.

Dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso 13.11.2012